



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 15-04-21

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALI= QUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) TARI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DEL PEF 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi notificati a norma di legge e di regolamento sono stati oggi convocati i Consiglieri Comunali.

PALUMBI DANIELE	P	PIERSANTI MAURIZIO	P
BILANZOLA GIAMMARCO	P	DI FILIPPO GIULIA	P
CROCE ALDO	A	MARIANI CATERINA	P
DI BLASIO MONICA	P	FALCONI MASSIMO	P
D'INNOCENZO GIUSTINO	P	BRANDIMARTE IWAN	A
PERPETUINI ROBERTO	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti 9
Assenti n. 2

Risultando da appello che gli intervenuti sono in numero legale il Presidente della Seduta Sig. Daniele Palumbi dichiara valida e aperta la discussione.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mauro Di Felice, con funzioni verbalizzanti e referenti

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica;

Dal Responsabile della Ragioneria, sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si

allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale.

Passati all'esame dell'argomento iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno della seduta il Sindaco Presidente illustra la proposta in atti chiedendo all'assemblea riunita la sua approvazione.

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Mariani Caterina dichiara il voto contrario suo e del gruppo di minoranza a motivo del fatto che il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani come prodotto dal gestore di servizio allegato alla proposta non risulta firmato da alcuno né risulta la validazione dello stesso prodotta da terzi abilitati;

Sempre il consigliere Mariani Caterina rileva inoltre come nella relazione di accompagnamento al piano finanziario incomprensibilmente nella tabella dei costi si evidenzia il valore pari ad € 0,00 relativo all'attività di raccolta e trasporto degli indifferenziati;

Espone infine il consigliere Mariani Caterina la condivisione propria e del gruppo di minoranza consigliere sulla scelta dell'amministrazione comunale della riduzione della tariffa relativa alle imprese commerciali rilevando però come tale riduzione per legge non può interessare la cosiddetta parte fissa della tariffa come invece è stato fatto.

Ripresa la parola il Sindaco Presidente, ritenendo chiusa la discussione, chiede all'assemblea l'approvazione della stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO CHE: – il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

– i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

– la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

– il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;

– l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2021, nella misura del 5%;

DATO ATTO che con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo e si è disposto che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.

La risoluzione chiarisce anche che:

- per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva senza distinguere la parte relativa al TEFA.
- per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la presente risoluzione

CONSIDERATO che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020; - a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (il Comune stesso nel caso di Torricella Sicura);

VISTO il decreto del MINISTERO DELL'INTERNO Del 13 gennaio 2021

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. (21A00222) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021)

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 15-04-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA

TENUTO CONTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2021, data anche l'eccezionalità dell'esercizio, nel seguente modo:

N. 3 rate con cadenza bimestrale con unica soluzione coincidente con la prima rata a partire dal novembre 2021.

CONSIDERATO inoltre che, a causa delle chiusure anche Parziali delle attività disposte dai provvedimenti di competenza del Governo e delle Regioni (In particolare per le attività di Bar e Ristoranti), alcune utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare appieno i locali tassati per un periodo di tempo che si ritiene possa protrarsi per tutto il 2021

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura;

RITENUTO opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere o ridurre l'orario dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto e futura che si prevede per l'anno 2021 in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con deliberazione n.158/2020 e con un ampliamento della riduzione del tributo anche alla componente fissa ;

Ritenuto di riconoscere alle suddette attività una riduzione pari al 50% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del tributo solo per l'anno di imposta TARI 2021 visto il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività commerciali di ristorazione e bar ubicate sul territorio dell'ente;

RITENUTO opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. n. 147/2013, per cui "La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

STIMATO che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto complessivamente stimato in circa € 7.500,00 ;

DATO ATTO che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per l'agevolazione di cui sopra, quantificabile in circa € 7.500,00 e che saranno previste in apposito capitolo di spesa al Bilancio 2021/2023.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Passati alla votazione in forma palese da cui risulta:

Presenti n. 9 consiglieri

Votanti n. 9 consiglieri

Di cui voti favorevoli n. 7 e n. 2 contrari (Mariani e Falconi)

esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

1. Di approvare per il 2021 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe TARI 2021 e il relativo PEF 2021 , che si allegano alla presente;
2. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2021: N. 3 rate con cadenza bimestrale con unica soluzione coincidente con la prima rata a partire dal novembre 2021.
3. Di riconoscere alle le attività commerciali di ristorazione e bar ubicate sul territorio dell'ente, che hanno dovuto sospendere, o ridurre l'orario dell'attività a causa

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, una riduzione pari al 50% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del tributo per l'anno di imposta TARI 2021, tenuto conto anche della crisi economica in atto;

4. Di dare atto che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per l'agevolazione di cui sopra, quantificabile in circa € 7.500,00 e che saranno previste in apposito capitolo di spesa al Bilancio 2021/2023.

Su proposta del Sindaco Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione da cui risulta:

Presenti n. 9 consiglieri

Votanti n. 9 consiglieri

Di cui voti favorevoli n. 7 e n. 2 contrari (Mariani e Falconi),
esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 co. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N° **170** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 23-04-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 23-04-2021

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **23-04-2021** al **08-05-2021** .

Torricella Sicura, li 23-04-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
